



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 340

AREA AMMINISTRATIVA

Affari Generali

Determina registrata in data 01/08/2022

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI EX ART.57 CCNL 17.12.2020. ANNO 2022

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza, ai sensi:

- del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C n. 98 del 13.07.2015 e, successivamente, modificato con delibera G.C. n. 64 del 23.04.2019, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale
- del combinato disposto degli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. ;
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO del Decreto Sindacale n. 3 in data 28.01.2022, con il quale è stato conferito alla sottoscritta Dirigente l'incarico di direzione dei Servizi dell'Area Amministrativa;

VISTA la deliberazione G.C. n. 79 del 15.06.2021, riguardante l'assetto organizzativo dell'Ente;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei Regolamenti locali applicabili;

DATO ATTO che, relativamente al presente provvedimento, il Dirigente interessato dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

VISTO l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, in base al quale il funzionario, che adotta provvedimenti, che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATO il CCNL del personale dell'Area delle funzioni Locali sottoscritto in data 17.12.2020 ed in particolare l'art. 57, il quale prevede che:

1. Gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia.

2. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse:

a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili –negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell’anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all’art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;

b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all’art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all’art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001;

c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall’anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d’anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;

d) le somme connesse all’applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell’art. 60;

e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.

DATO ATTO che con determinazione n.149 del 30.12.2020 è stato definitivamente costituito il fondo per la retribuzione di posizione e risultato per l’anno 2020 nell’importo di € 120.689,70;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera a), del CCNL 17.12.2020, le risorse certe e stabili – negli importi certificati dal Collegio dei Revisori dei conti – destinate alla retribuzione di posizione e risultato dell’anno 2020, oltre a quelle di cui all’art. 56 e la RIA del personale cessato sino all’anno 2020, che costituiscono un unico importo annuale pari a € **123.843,53**, sono le seguenti:

- gli incrementi previsti dall’art. 26, comma 3, del CCNL 23.12.1999 (l’Ente ha istituito la dirigenza soltanto nell’anno 2001) per complessivi € **100.399,21**;

- gli incrementi previsti dai successivi CCNL precisamente dall’art. 23, comma 1, 3 e 4 del CCNL 22/02/2006, dall’art. 4, commi 1, 2 e 4 del CCNL 14/05/2007, dall’art. 16, comma 1 e 4 del CCNL 22/2/2010, e dall’art. 5, commi 1 e 4 del CCNL 3/8/2010 per complessivi € **20.290,58**;

- gli incrementi di cui all’art. 26 comma 1 lettera g), del CCNL 23/12/1999 (RIA del personale cessato fino al 31.12.2020) per € 0;

- l’incremento previsto dall’art. 56, comma 1, del CCNL 17.12.2020, pari all’1,53% del monte salari dell’anno 2015 relativo ai dirigenti dell’Area Funzioni Locali per € **3.153,74**;

EVIDENZIATO che l'ammontare della decurtazione permanente prevista dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013, da applicarsi al Fondo dall'anno 2015, è pari ad € **20.118,99**;

RICHIAMATO l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di tipo dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

VISTO l'art. 11, comma 1, del D L. 14.12.2018, n. 135, convertito nella Legge 11.02.2019, n. 12, il quale stabilisce che il suddetto limite non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017, dai contratti nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 165/2001;

PRESO ATTO, quindi, che l'importo di cui dell'art. 56, comma 1, del CCNL 17/12/2020 (corrispondente all'1,53% del monte salari dell'anno 2015), pari ad € 3.153,74 non rientra nel citato limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.122 del 03.10.2016 con la quale è stata approvata la costituzione del Fondo del trattamento accessorio del personale dirigente per l'anno 2016 di cui all'art. 26 del CCNL della Dirigenza degli Enti Locali sottoscritto il 23.12.1999;

PRESO ATTO che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza nell'anno 2016, considerato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto, è pari ad € 100.570,80 e che questo importo ha costituito il limite per il Fondo della dirigenza fino a tutto l'anno 2021;

RICHIAMATO, poi, l'art. 33, comma 1, ultimo periodo, del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.06.2019, n. 58, il quale prevede che il limite al trattamento accessorio del personale, di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

RICHIAMATO, inoltre, il D.M. 17 marzo 2020 di attuazione delle disposizioni del citato D.L. n. 34/2019, che conferma l'adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionali dei Comuni;

VISTO anche il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze espresso al Comune di Roma con nota prot. n. 12454 del 15.01.2021 che, a seguito di richiesta sulla concreta attuazione di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, precisa i criteri di calcolo per la quantificazione dell'incremento rispetto al limite per ciascuna assunzione, specificando che i medesimi devono essere effettuati distintamente per ciascuna categoria di personale interessata, dirigenti e dipendenti.

DATO ATTO che, ai sensi del citato parere, la misura dell'incremento del limite a seguito dell'assunzione a tempo pieno di una singola unità di personale, è quantificato dal rapporto tra le seguenti due grandezze:

- Fondo per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal collegio dei revisori, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto;
- personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del Fondo di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che il Fondo per l'anno 2018, come certificato dal collegio dei revisori, di cui alla determinazione dirigenziale n. 165 del 23.11.2018 ammonta ad € 100.570,80, pari al limite rappresentato dall'ammontare complessivo delle risorse 2016, come più sopra indicate;

RILEVATO, quindi, che il presupposto per l'adeguamento del limite in parola è che si verifichi un incremento della consistenza del numero di dirigenti (si considerano, oltre a quelli presenti a tempo indeterminato, anche i dirigenti presenti a tempo determinato destinatari del Fondo per la contrattazione decentrata (art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000) rispetto al numero di quelli in servizio al 31.12.2018 e che, quindi, è necessario determinare le due consistenze, al 2018 e al 2022;

DATO ATTO che, ai fini della individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento, il già citato parere del Mef prot. n. 12454/2021 suggerisce di prendere in considerazione l'effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa;

PRESO ATTO che, con riferimento al calcolo dei dirigenti in servizio alla data del 31.12.2018, occorre considerare:

- che in tale anno la direzione dell'Area Economico Finanziaria era affidata ad interim al Segretario Comunale;
- che prestava servizio una dirigente di ruolo cui era affidata la direzione dell'Area Amministrativa;
- che la direzione dell'Area Tecnica era affidata a un dirigente assunto ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- che pertanto il numero complessivo di cedolini da considerare ai fini della determinazione del personale dirigenziale in servizio era di n. 24, per un totale di n. 2 dirigenti;

PRESO ATTO che, quindi, il valore medio pro-capite per il personale dirigente sul Fondo 2018 è pari a € 50.285,40 dato dalla divisione delle risorse disponibili per il numero di dirigenti effettivamente in servizio ($€ 100570,80 : 2$);

RILEVATO che, con riferimento invece al calcolo dei dirigenti in servizio nell'anno 2022, occorre considerare:

- che dal 1° gennaio la direzione dell'Area Economico Finanziaria è stata conferita a un dirigente di ruolo
- la direzione dell'Area Tecnica è ancora affidata a un dirigente assunto ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la direzione dell'Area Amministrativa è stata affidata a far data dal 1° febbraio 2022 a una dirigente di ruolo assunta a seguito di selezione per mobilità volontaria, la quale presta servizio con orario di lavoro full time solo dalla data del 01.05.2022, essendo stata assegnata in posizione di comando parziale al 50% sino a tale data presso l'Amministrazione di provenienza;
- il numero di cedolini da considerarsi è pertanto pari a complessivi n. 33,50, per un totale di 2,79 dirigenti.

RILEVATO, conseguentemente, che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 deve essere adeguato in aumento fino ad un importo complessivo pari ad € 140.296,27 ($€ 50.285,40 \times 2,79$);

EVIDENZIATO che, stante l'esistenza delle necessarie disponibilità di bilancio, la Giunta Comunale ha stabilito con deliberazione n.117 del 12.07.2022 di incrementare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza in applicazione dell'art. 57, comma 2, lettera e), del CCNL 17.12.2020, di un importo pari ad € 15.661,90;

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15”*;

VISTA la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il *“contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”*;

DATO ATTO che complessivamente il fondo dell'anno 2022 ammonta a **Euro 119.386,44**, di cui **€ 116.232,70** compresi nel limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

RITENUTO di dover pro cedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2022, come da prospetto *“Fondo risorse decentrate anno 2022”*, allegato sub lettera A al presente atto quale parte integrante e sostanziale nell'importo complessivo di € 119.386,44;

DATO ATTO che il Revisore dei Conti ha rilasciato in data 21.07.2022 il parere favorevole di competenza;

DATO ATTO che le fonti di finanziamento del fondo 2022 della dirigenza, per un totale di € **119.386,44** trovano copertura nel Bilancio di Previsione 2022;

VERIFICATO, infine, che il fondo della dirigenza rientra nei limiti del tetto di spesa per il personale previsti dalla normativa vigente e rispetta quanto previsto in termini di contenimento della dinamica delle risorse per la contrattazione integrativa;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 08.04.2022, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2022-2024, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato dal D.lgs 126/2014 e dal D.M. 18.5.2017, comprensivi della nota integrativa ed il DUP (Documento Unico di Programmazione), per gli esercizi 2022-2024;

VISTA, inoltre, la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 14.06.2022, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano delle Performance, per gli esercizi, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento ai programmi indicati nel DUP, ed assegnata ai

Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il CCNL dell'Area delle funzioni Locali sottoscritto in data 17.12.2020

DETERMINA

1. di COSTITUIRE, per le motivazioni espresse in narrativa, il Fondo per l'anno 2022, di cui all'art. 57 del CCNL, sottoscritto il 17.12.2020, relativamente al personale dirigente del Comparto Funzioni Locali, per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, come risulta dall'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di DARE ATTO che il Fondo così costituito garantisce il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di personale;

3. di DARE ATTO che le fonti di finanziamento del fondo della dirigenza per l'anno 2022 trovano copertura nel Bilancio di Previsione 2022

4. di DARE ATTO che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

5. di DARE ATTO, inoltre, che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. di PROVVEDERE ad effettuare l'informativa alle OO.SS. ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 4 comma 1 CCNL 17.12.2020;

7. di TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per gli adempimenti di competenza;

di DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

AVVERTE

che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ove previsto dal regolamento comunale, *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia, comunque, avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente
Dott.ssa Sandra PEREGO